



NUMERO DEL REPERTORIO 2.486

NUMERO DELLA RACCOLTA 1.973

**VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA
"ASSOCIAZIONE UNA VOCE PER PADRE PIO - ONLUS"
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **ventisette** del mese di **aprile**, in **Pozzuoli**, alla via Fasano, 50, alle ore sedici e zero minuti.

27 aprile 2021

Avanti a me

dott. Roberto Dante Cogliandro, Notaio residente in **Napoli**, con lo studio ivi alla Via Guantai Nuovi, 16, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola,

è presente

- **Palumbo Vincenzo**, nato a Lucera (FG), il 17 gennaio 1974 e residente in Napoli al Corso Sirena, 6, codice fiscale: PLM VCN 74A17 E716S, nella qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante dell'Associazione denominata **"ASSOCIAZIONE - ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE UNA VOCE PER PADRE PIO - ONLUS"**, in seguito denominata brevemente anche **"ASSOCIAZIONE"**, con sede in Napoli, al Corso Bruno Buozzi, 40, codice fiscale 09955321006, iscritta al REA di Napoli al n.NA-854452. Io Notaio sono certo dell'identità personale, qualifica e poteri del comparente, cittadino italiano, il quale,

PREMETTE:

- che si è qui riunita l'assemblea della predetta Associazione per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1) - Adeguamento statutario alla disciplina del codice del Terzo Settore (CTS) con modifica delle relative clausole nel vigente statuto associativo;

2) - Varie ed eventuali.

Ed invita me Notaio a far constare da pubblico verbale le risultanze dell'assemblea medesima.

Aderendo a tale richiesta io Notaio dò atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'assemblea, a norma dello statuto associativo vigente e su unanime designazione degli intervenuti, il costituito signor **Palumbo Vincenzo**, nella suddetta qualità di Presidente dell'Associazione, il quale constata:

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata, secondo le previsioni statutarie;

- che sono presenti in proprio tutti gli associati e precisamente:

- (esso stesso) **Palumbo Vincenzo**, nonchè gli ulteriori associati:

- **Neutro Pasquale** (Segretario);

- **Guida Gianluca** (Vicepresidente e Tesoriere)

- **Di Donato Vincenzo** (Consigliere);

Registrato a Napoli

il 6 maggio 2021

al n. 19784

Trascritto a < luogo.trasc>

go.trasc>

il <data.trasc (d1)>

ai nn.

<nrgen.trasc>/<nrpart.tr

asc>

- che è presente il Presidente nella persona di se stesso;

- che è presente l'intero Consiglio Direttivo nella persona di esso medesimo Presidente del Consiglio Direttivo, unitamente al signor Guida Gianluca (Vicepresidente del Consiglio Direttivo e Tesoriere);

- che sia l'*equipe* dei Consulenti che i revisori dei conti non sono mai stati nominati;

- che è stato redatto il foglio di presenza degli intervenuti, che si allega al presente atto sotto la lettera "A";

- che tutti gli intervenuti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti in deliberazione e nessuno di essi ha fatto opposizione alla discussione;

- che - pertanto - la presente assemblea, tenuto conto della formale convocazione di cui *ex ante* prevista (dalla legge) e dallo statuto è regolarmente costituita ed idonea a deliberare sui punti posti all'ordine del giorno.

Quindi, il Presidente dell'Assemblea, anche nella qualità, svolge una breve relazione sul primo punto posto all'ordine del giorno, illustrando all'assemblea in cosa dovrebbero consistere le modifiche allo statuto dell'Associazione proposte. In particolare, egli espone che - alla luce dell'attività effettivamente svolta dall'Associazione negli ultimi tempi ed al fine di evitare limitazioni allo svolgimento delle attività associative - e ciò anche sulla base di un confronto avuto con i competenti uffici amministrativi, nonché con gli organi addetti alla tenuta dei registri ed elenchi degli enti senza finalità lucrativa - appare opportuno che l'Associazione adegui definitivamente le proprie clausole alla normativa di cui al d.lgs. 117 del 2017 ("CTS") e pertanto si rende necessario modificare lo statuto nel senso di eliminare ogni riferimento alla qualifica ed alla disciplina delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, apportando le relative e conseguenziali modifiche agli articoli relativi alla denominazione, allo scopo, *etc.* conformemente a quelli degli Enti del Terzo Settore.

All'uopo, il Presidente dà lettura del nuovo testo dello Statuto associativo recante le modifiche proposte.

Terminata la relazione il Presidente dichiara aperta la discussione, esaurita la quale, l'Assemblea, per alzata di mano, alla unanimità,

D E L I B E R A

I - di adeguare lo statuto vigente alla disciplina del codice del Terzo Settore ("CTS");

II - di sostituire, all'uopo, l'intero testo dello statuto dell'Associazione con un nuovo testo, modificando in coerenza alle deliberazioni testè assunte gli articoli da 1 a 16 del vigente statuto che diventa del seguente tenore letterale:

"STATUTO

"ASSOCIAZIONE UNA VOCE PER PADRE PIO - ENTE DEL TERZO SETTO-

RE"

in breve denominata anche

"ASSOCIAZIONE UNA VOCE PER PADRE PIO - ETS".

ARTICOLO 1

E' costituita l'"**ASSOCIAZIONE UNA VOCE PER PADRE PIO - ENTE DEL TERZO SETTORE**", in breve denominata anche **"ASSOCIAZIONE UNA VOCE PER PADRE PIO - ETS"**.

L'Associazione è disciplinata, oltre che dal CTS, dal codice civile, da ogni altra normativa applicabile di natura primaria o secondaria e dallo Statuto.

ARTICOLO 2

SEDE

L'associazione ha sede in **Napoli**, Corso Bruno Buozzi, 40.

ARTICOLO 3

SCOPO

L'Associazione non ha scopo di lucro, neppure indiretto.

L'Associazione realizza gli scopi associativi di cui all'articolo 4 del CTS e precisamente di solidarietà sociale, di partecipazione e pluralismo, concordemente agli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118 comma 4 della Costituzione, favorendo l'assistenza sociale e socio-sanitaria, l'istruzione e la tutela dei diritti civili, la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, valorizzando il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, raccogliendo, ai sensi dell'articolo 7 CTS, i fondi necessari a mezzo delle prestazioni personali, spontanee e gratuite, dei propri associati, esclusivamente per fini di solidarietà, ed opera nel settore dell'assistenza sociale e del recupero, dei giovani che vivono situazioni di disagio e difficoltà di integrazione.

In particolare, le attività di interesse generale che svolge l'associazione sono le seguenti:

- assistenza sociale e socio sanitaria;
- beneficenza;
- istruzione;
- formazione;
- promozione della cultura e arte;
- adozioni a distanza;
- promozione e salvaguardia dell'ambiente;
- tutte le attività ritenute utili al raggiungimento degli scopi che l'associazione si propone.

La finalità ultima è quella di creare per i giovani disagiati e meno abbienti percorsi virtuosi e concreti di recupero ed avviamento al lavoro.

L'associazione, poi, è caratterizzata, come detto, dall'assenza di fini di lucro, dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative, nonché dalla gratuità delle prestazioni fornite dagli associati, così come previsto dall'atto costitutivo, dallo Statuto allegato, dal codice civile in materia di associazioni e dalla legge, precisandosi che - in caso di difformità su elementi

non richiesti dalla legge ai fini della costituzione - tra l'atto costitutivo e lo statuto prevale quest'ultimo.

L'associazione curerà che i fondi siano destinati a tali esclusivi fini, secondo i più rigorosi criteri di trasparenza e correttezza.

Per il perseguimento dello scopo associativo l'associazione potrà compiere operazioni mobiliari, finanziarie e bancarie, nonché quelle di altra natura che saranno a tal fine ritenute utili o necessarie, purché non nei confronti del pubblico e non a carattere prevalente.

Tali attività diverse o strumentali dovranno essere svolte secondo i criteri e i limiti di cui all'articolo 6 comma 1 CTS.

ARTICOLO 4

PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono alla stessa a qualsiasi titolo, da donazioni, legati, lasciti, elargizioni o contributi da parte di Enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi di gestione.

Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti effettuati dagli associati fondatori.

Per l'adempimento dei suoi compiti, l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- versamenti effettuati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione;
- redditi derivanti dal suo patrimonio;
- introiti realizzati nello svolgimento della sua attività;
- eventuali donazioni, legati, elargizioni, etc..

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intende aderire allo stesso.

E' comunque in facoltà degli aderenti all'Associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato e sono comunque a fondo perduto.

In nessun caso, e quindi neanche in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione della stessa, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato al fondo di dotazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e segnatamente non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

Il rapporto di collaborazione degli esperti, dei vari consulenti, degli addetti dei vari servizi è a titolo volontario e gratuito, salva espressa deroga per iscritto da parte del Consiglio direttivo.

ARTICOLO 5

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'assemblea dei soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- il Vice Presidente;
- il Segretario;
- l'organo di controllo.

Sono soci dell'Associazione le persone fisiche, gli Enti e/o le associazioni, che condividendone le finalità, sono presenti all'atto costitutivo dell'Associazione (soci fondatori) ovvero coloro che ottengono di essere iscritti su delibera inappellabile del Consiglio Direttivo.

I soci dell'Associazione si distinguono nelle seguenti categorie:

- soci fondatori;
- soci benemeriti;
- soci onorari;
- soci effettivi;
- soci sostenitori.

Sono soci Fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'Associazione.

Sono benemeriti i soci che a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo si siano distinti per meriti nell'attività sociale.

Sono soci Onorari le persone fisiche prescelte a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo fra quanti all'esterno all'Associazione abbiano contribuito con merito alle finalità dell'Associazione.

Sono soci Effettivi coloro i quali, compiuta la maggiore età, aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza previo pagamento della quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.

Sono soci Sostenitori coloro che aderiscono a singole iniziative dell'Associazione senza acquisire la qualifica di socio effettivo.

In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale.

Tutti i soci con l'adesione all'Associazione, si impegnano a dare la loro collaborazione del tutto gratuita e secondo i principi della volontarietà, per le iniziative dell'Associazione ed a versare la quota che verrà stabilita annualmente dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio.

L'adesione come socio all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Il socio può in qualsiasi momento notificare per iscritto la volontà di recedere dal novero dei partecipanti; tale recesso è efficace decorsi due mesi dalla comunicazione.

La qualità di socio si perde oltre che per dimissioni, anche

per morosità e per incompatibilità con i principi dell'Associazione.

Il giudizio di morosità e di incompatibilità sono di esclusiva competenza del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 6

ASSEMBLEA

Tutti i soci (ordinari) maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo.

I soci (ordinari) sono convocati in assemblea almeno una volta all'anno mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, contenente, l'ordine del giorno, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'assemblea deve essere pure convocata quando ne è fatta richiesta da almeno un decimo dei soci a norma dell'art. 20 C.C..

L'assemblea è composta da tutti i soci (ordinari) in regola con i pagamenti delle quote associative.

L'assemblea dei soci (ordinari), inderogabilmente ai sensi dell'articolo 25 CTS:

- delibera sul bilancio preventivo e consuntivo;
- elegge il consiglio direttivo e due Revisori dei conti;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione e studia e propone al Consiglio direttivo iniziative ed attività sociali;
- delibera sulle modifiche dello statuto;
- approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- delibera sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, qualora ciò sia consentito dalla legge o dal presente statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

L'assemblea è convocata altresì dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno.

Le delibere dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza in prima convocazione, di almeno la metà degli associati (ordinari). Saranno autorizzati a partecipare all'assemblea i soci (ordinari) in regola con i pagamenti delle quote associative ed iscritti nel libro soci almeno cinque giorni feriali prima della data di convocazione; in seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci (ordinari) intervenuti.

Le deliberazioni saranno prese con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati (ordinari) nei seguenti casi:

- modifica dell'atto costitutivo e dello statuto;
- scioglimento, liquidazione dell'Associazione e devoluzio-

ne del suo patrimonio;

-- destinazione degli utili e/o avanzi di gestione comunque denominati.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione e la medesima assemblea nomina un segretario fra gli intervenuti.

I soci (ordinari) intervenuti all'assemblea possono rappresentare al massimo, su delega scritta, tre altri soci (ordinari) assenti.

ARTICOLO 7

CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto, a scelta dell'assemblea da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, compreso il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere, il quale ultimo può raccogliere nella propria persona anche la carica di Segretario.

Il Consiglio Direttivo provvede al suo interno all'eventuale nomina del Presidente e del Vice Presidente, del Tesoriere e del Segretario.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è composto fino ad un massimo di nove elementi e i suoi componenti sono rieleggibili.

Qualora uno o più membri del Consiglio durante tale periodo per un motivo qualsiasi non facciano più parte dello stesso, il Consiglio può cooptare i membri mancanti fino alla scadenza del quadriennio.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne venga fatta richiesta dalla maggioranza dei membri (compreso il Presidente).

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo ed esecutivo dell'Associazione che ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Spetta al Consiglio stabilire le linee direttive dell'Associazione, dare esecuzione alle proposte assembleari, amministrare il patrimonio, compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che si rendessero necessari, predisporre il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'assemblea, reclutare e scegliere l'*equipe* degli esperti e dei collaboratori, coordinandone l'attività, assicurare il collegamento con gli organi statali e regionali competenti, nonché con enti e privati, deliberare sulle domande di ammissione dei soci, adottare provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari.

Il Presidente rappresenta l'Associazione ad ogni effetto, convoca e presiede l'assemblea ed il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri al Presidente o allo stesso e ad un altro membro del Consiglio anche disgiuntamente fra loro, ovvero ad un Comitato Esecutivo all'uopo nominato dal Consiglio stesso, specificando poteri e limiti del mandato.

I Consiglieri ed il Comitato esecutivo non conseguono alcun compenso per la loro attività, salvo soltanto il rimborso delle spese documentate, sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

ARTICOLO 8

IL PRESIDENTE

Il Presidente dell'Associazione ha la firma e la rappresentanza della stessa di fronte ai terzi ed anche in giudizio.

Al Presidente inoltre su delega del Consiglio Direttivo, può essere affidata la gestione ordinaria nonché specifici atti di straordinaria amministrazione con i poteri ed i limiti conferiti dal Consiglio.

In particolari casi di necessità ed urgenza il presidente può compiere le operazioni e gli atti che riterrà più opportuni ma dovrà convocare il Consiglio non oltre trenta giorni per ottenere la ratifica del suo operato.

ARTICOLO 9

VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi ne sia impedito.

ARTICOLO 10

LIBRI CONTABILI

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti, nonché il libro degli aderenti all'Associazione.

ARTICOLO 11

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti, quando la legge o l'assemblea ne reputi necessaria l'esistenza, sarà composto da tre membri effettivi e da due supplenti.

L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere.

Per la durata in carica, la rieleggibilità ed il compenso valgono le norme stabilite dal presente Statuto per il Consiglio Direttivo.

I revisori dei conti curano la tenuta del Libro delle adunanze dei Revisori dei Conti, partecipano di diritto alle adunanze dell'assemblea e del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola, ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri e danno parere sui bilanci.

ARTICOLO 12

BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

L'esercizio dell'Associazione ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro il 10 (dieci) aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approva-

zione dell'assemblea entro il 31 (trentuno) maggio.

I bilanci devono essere depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni consecutivi che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione.

ARTICOLO 13

AVANZI DI GESTIONE

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché, fondi, riserve o capitali durante la vita della Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 14

SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento, per qualunque causa, i beni che residueranno dopo la liquidazione verranno devoluti ad altre organizzazioni, operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute nella delibera di scioglimento.

ARTICOLO 15

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia sorga in dipendenza dell'esecuzione o dell'interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale che giudicherà quale amichevole compositore secondo equità e senza formalità di procedura dando luogo ad arbitrato irrituale con lodo inappellabile.

Il Collegio Arbitrale sarà composto da tre membri dei quali due scelti da ognuno dei contendenti ed il terzo di comune accordo o in mancanza dal Presidente del Tribunale di Napoli.

ARTICOLO 16

LEGGE APPLICABILE

Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa espresso riferimento alle norme in materia di Enti del Terzo Settore di cui al d.lgs. 117 del 2017 ed alle disposizioni del Codice Civile in quanto compatibili";

III - di delegare il signor **Palumbo Vincenzo**, come meglio innanzi generalizzato, nella qualità, ad apportare al presente atto (ed ogni allegato) tutte le soppressioni, variazioni o aggiunte che si rendessero necessarie ai fini dell'iscrizione presso il competente Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'articolo 22 CTS, dandosi atto che - su espressa richiesta del comparente - al presente atto viene incluso il testo aggiornato dello statuto associativo comprendente le modifiche innanzi deliberate.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola la seduta è tolta alle ore sedici e venti minuti.

Richiesto io Notaio ho rice-

		vuto il presente verbale, del quale - unitamente a quanto al-
		legato - ho dato lettura al comparente che l'approva e lo
		sottoscrive alle ore sedici e venticinque minuti.
		Scritto in parte da me Notaio ed in parte dattiloscritto da
		persona di mia fiducia, consta di cinque fogli occupati per
		venti pagine.
		Firmato: Palumbo Vincenzo, Roberto Dante Cogliandro Notaio
		(vi è l'impronta del sigillo)